



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Prot. 5839

Ord. n. 19/2020.

OGGETTO: Chiusura delle Scuole del territorio fino al giorno 23 settembre 2020 e conseguente apertura dei medesimi plessi per il giorno giovedì 24 settembre 2020.

IL SINDACO

- **VISTE** le linee guida per la riapertura delle scuole prevista per il prossimo 14 settembre adottate dal Governo sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e un ampio confronto con Regioni, Province Autonome, Comuni e parti sociali;
- **VISTO** il calendario scolastico 2020/2021 – Regione Lazio – che prevede la riapertura delle scuole per il prossimo 14 Settembre;
- **CONSIDERATO** che, nell'ambito del Distretto Scolastico si evidenziano delle difficoltà per l'apertura delle Scuole, prevista per la predetta data;
- **VISTO** l'incontro tra lo scrivente Sindaco ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio a Liri;
- **EVIDENZIATO**, in quella sede, il Dirigente scolastico:
 - ha rappresentato che necessitano di tempi aggiuntivi per l'allestimento di alcune aule secondo i protocolli Covid per tutte quelle aule e/o ambienti;
 - ad oggi, non sono stati consegnati in alcuni plessi tutti gli arredi (banchi) richiesti per l'allestimento delle aule nel rispetto dei protocolli Covid;
 - i plessi scolastici, sede di seggio elettorale, necessitano di una particolare sanificazione accurata e certificata da eseguirsi al termine delle procedure elettorali da parte del Comune e, solo in seguito a quest'ultima, sarà possibile riallestire le aule come da protocollo di sicurezza COVID 19;
 - risulta opportuno che le attività didattiche abbiano inizi nella stessa data, nell'ambito del Distretto Scolastico;
- **ATTESO** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- **RILEVATO** che la tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. "*ordinanza contingibile ed urgente*", cioè un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea;
- **RILEVATO**, altresì, che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: "*Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento*" (CdS Sez. V, n. 1128 del 29/07/1998; in tal senso anche: CdS, Sez. V n. 63 del 23/01/1991; TAR Puglia Sez. Lecce n. 3598 del 16/11/2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l'elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione della medesima, essendo influente tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia

sorta in epoca precedente (TAR Veneto Sez. II n. 406/2013; CdS Sez. V 19/12/2012 n. 4968; TAR Campania, Napoli Sez. I, 21/06/2005 n. 8328). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e, devono, essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: *“L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli”* (CdS Sez. V n. 1904 del 02/04/2001; in tal senso anche Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 490 del 17/01/2002);

- **RIBADITO** che:

- *“Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento”* (TAR Liguria - Sez. II[^] del 02/05/2018, n. 410);

- *“Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale del Governo deve sottostare a specifici presupposti e limiti che consistono nella situazione di eccezionalità e urgenza, non affrontabili con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento, e nel rispetto dei principi generali di proporzionalità della misura in ordine al sacrificio imposto al soggetto privato relativamente a una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”* (TAR Calabria sez. Catanzaro I[^], del 4.4.2018, n. 809 – TAR Puglia, sez. Bari II[^] n. 609/2020 e TAR Lombardia, Sez. Milano II[^] n. 929/2020 – CdS Sez. V, n. 1670/2020;

- **RILEVATO** che l'indicata situazione di pericolo, connessa all'utilizzo delle scuole, nel corso della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, impone l'adozione di immediate misure, aventi natura cautelare e precauzionale, volte a scongiurare, in un'ottica di corretta precauzione, l'effettiva concretizzazione del pericolo medesimo. In altri termini, *“l'applicazione del principio di precauzione comporta (...) che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa o da situazioni pericolose, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali”* (CdS - Sez. V n. 2495/2015). In tal senso, pur consapevoli dell'inizio dell'anno scolastico e della sua indubbia importanza, occorre, ad ogni modo, in un'ottica di comparazione di “beni pubblici” da tutelare, anteporre l'imprescindibile salvaguardia dell'incolumità pubblica, quale indubbio valore primario, da garantire nella sua interezza ed in modo prioritario;

- **DATO ATTO** che il Ministero dell'Istruzione e la Regione Lazio hanno previsto come data di apertura dell'anno scolastico 2020/2021 il giorno lunedì 14/09/2020;

- **VALUTATA** l'impossibilità tecnica di concludere in sicurezza gli interventi nelle Scuole del territorio prima delle previste date di svolgimento delle consultazioni elettorali e di riavvio delle attività scolastiche, come è emerso dal citato incontro con il Dirigente scolastico;

- **RITENUTO**, in ragione delle considerazioni ora espresse, di essere in presenza:

- 1) di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
- 2) di una situazione contingente, che impone un intervento immediato ed urgente;

- **CONSIDERATO** per tutto quanto sopra di dover disporre l'apertura delle scuole a far data da giovedì 24 settembre 2020;

- **VISTI**:

- l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- l'art. 6. Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- l'art. 7 della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni in base al quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento stesso;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, facente parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo,

ORDINA

- **la chiusura** delle Scuole del territorio **fino al giorno 23 settembre 2020;**
- **la conseguente apertura** delle medesime Scuole per il giorno **giovedì 24 settembre 2020.**

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a tutte le scuole, alla Prefettura e la massima diffusione della presente anche a mezzo stampa

A V V E R T E

che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e viene altresì applicata, ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio a Liri, via Garibaldi, s.n.c. 03047 San Giorgio a Liri (FR); pec: fric826009@pec.istruzione.it, che provvederà alla necessaria informazione dei genitori degli alunni nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni,
- S.E. il Prefetto di Frosinone, Piazza della Libertà n. 14, 03100 Frosinone (FR); pec: protocollo.preffr@pec.interno.it;
- Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri, Viale del Centenario, n. 1, 03037 San Giorgio a Liri (FR); pec: tfr23441@pec.carabinieri.it;

Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione.

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente e depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Il Comando Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di dare esecuzione ed assistenza alla presente ordinanza.

I N F O R M A

- ai sensi del Capo II della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Benedetto Murro, Responsabile del Servizio Igiene, Tutela Ambientale e Protezione Civile del Comune di Pignataro Interamna (FR);
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare:
 - ricorso, ai sensi del combinato disposto della legge n. 1034 del 06 dicembre 1971 e successive modificazioni e del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010,
 - a) al TAR Lazio, entro sessanta (60) giorni dalla sua pubblicazione,
 - b) ricorso straordinario al Capo dello stato, entro centoventi (120) giorni dalla sua pubblicazione;
 - ovvero ricorso gerarchico al Prefetto di Frosinone entro trenta (30) giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 09/09/2020.



Il Sindaco
Dott. Benedetto Murro